

ISSN 1127-8579

Publicato dal 05/09/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35365-finalmente-una-scorciatoia-per-il-compenso-del-ctu-a-carico-dello-stato>

Autore: Ianniello Nicola

Finalmente una scorciatoia per il compenso del CTU a carico dello Stato

Finalmente una scorciatoia per il compenso del CTU a carico dello Stato

di Nicola Ianniello*



Il Giudice del Tribunale di Rovereto Dott.ssa Mariateresa Dieni è, per quel che risulta al sottoscritto, un pioniere nella non facile esplorazione del mondo del patrocinio a spese dello Stato.

Agli operatori di tale istituto è nota la difficoltà di avvalersi nelle materie civilistiche di un consulente di parte e far nominare un CTU che accetti l'incarico allorchè venga a conoscenza che la parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 131 del t.u.s.g. disponendo sugli effetti dell'ammissione al patrocinio, stabilisce che “gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione”.

E' per certi versi la situazione analoga a quella vissuta dal difensore di ufficio di persona irreperibile.

Del resto, la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto la validità ed efficacia dell'art. 131 richiamato insegnando che il legislatore, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario nell'ambito dei giudizi civili (a differenza di ciò che avviene nel giudizio penale, in ciò rinvenendo la giustificazione nel diverso rango delle materie disciplinate), predispone il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti (sentenza n. 287 del 2008; ordinanze n. 408 del 2008, n. 195 del 2009, n. 203 del 2010 e nn. 12 e 88 del 2013);

Ebbene, il magistrato di Rovereto, essendosi avvalso della consulenza di un esperto psicologo nella causa instaurata da una persona, difesa dall'Avv. Alexander Schuster del foro di Trento, che chiedeva la rettifica dei dati dall'ufficiale di stato civile anche in assenza di intervento chirurgico, ritenendo il trattamento chirurgico di cui alla legge 164/82, come modificata dalla L. 150/11, necessario soltanto quando è necessario per garantire l'equilibrio psicofisico del soggetto, vale a dire laddove l'interessato viva un conflitto tra psicosessualità e sesso anatomico che lo porti a rifiutare i propri organi genitali, accolto la domanda del ricorrente ed ha posto “a carico dell'attore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di CTU che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori di legge e **delle quali si dispone la prenotazione a debito ex art. 131 DPR 115/2002**”.

Il testo della sentenza si trova nella biblioteca del sito www.anvag.it

*(*Avv. Nicola Ianniello, presidente dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-08/13)*